

Audizione del 30/09/2026 presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati

Disegno di legge delega C.3068, recante Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

Come Acta (Associazione sindacale freelance) ringraziamo la Commissione per l'opportunità di contribuire all'esame del provvedimento. Le osservazioni che seguono sono avanzate in ottica costruttiva, con la piena disponibilità ad approfondirle nelle fasi successive.

Articolo 2, comma 1, lettera c

La lettera *c* prevede la definizione delle "attività professionali riservate o comunque attribuite anche in via non esclusiva a ciascuna professione". Ci riferiamo in particolare a due previsioni:

- l'attribuzione ai professionisti ordinisti anche della consulenza su tali attività (n. 2);
- il principio per cui "l'oggetto delle singole professioni possa essere stabilito solo con legge e che debba essere coordinato tra le professioni che svolgono attività simili" (n. 4).

Oggi molte attività si collocano in una zona grigia: possono essere svolte sia da professionisti iscritti a un ordine sia da non iscritti. Secondo le valutazioni dei nostri consulenti, negli ultimi anni l'orientamento della giurisprudenza è andato nel senso di ampliare il novero delle attività per le quali l'iscrizione all'ordine non è richiesta. Non escludiamo che questo assetto presenti profili di incertezza, e che un intervento di riordino possa essere utile. Riteniamo però che debba essere molto circoscritto.

Un esempio: una consulenza per la digitalizzazione di un'azienda, o per l'introduzione di processi basati su Grandi Modelli Linguistici, deve essere necessariamente svolta da un ingegnere informatico iscritto all'albo? In ogni caso? Un ampliamento eccessivo delle competenze esclusive rischia di ridurre la concorrenza a tutela di posizioni di privilegio, a danno di imprese e cittadini.

In questo quadro, il n. 4 ci sembra decisivo, perché definisce *come e da chi* saranno individuate le attività riservate. Se l'oggetto delle professioni deve essere "coordinato tra le professioni che svolgono attività simili", è essenziale che al coordinamento partecipino tutte le associazioni rappresentative di ciascun ambito, e non solo gli ordini. In caso contrario si rischierebbe una forma di autoregolazione, con effetti distorsivi sul mercato.

In sintesi chiediamo

- Che i decreti attuativi limitino le riserve di attività ai casi in cui sia dimostrabile un interesse pubblico prevalente, secondo criteri di necessità e proporzionalità.

- Che il coordinamento previsto dal n. 4 avvenga con il coinvolgimento formale di tutte le associazioni professionali rappresentative, ordinistiche e non.

2. Articolo 2, comma 1, lettera v): sistemi di tutela per i professionisti

Accogliamo con favore la previsione di "sistemi di tutela a garanzia dei professionisti in caso di mancati adempimenti nell'esercizio della professione e violazioni di termini per scadenze di natura fiscale, tributaria e previdenziale, per impedimenti dovuti a infortuni, ricoveri ospedalieri, gravi patologie o maternità". Risponde a esigenze concrete di tutela.

Non ravvisiamo ragioni per limitarla ai soli professionisti ordinisti, e tra questi ai soli iscritti agli ordini interessati dalla delega. Una simile distinzione creerebbe disparità di trattamento potenzialmente in contrasto con i principi dell'ordinamento e frammenterebbe ulteriormente il sistema di welfare.

In sintesi chiediamo

Che questi strumenti di tutela siano estesi a tutto il lavoro autonomo, senza distinzioni in base all'iscrizione a un ordine.

Conclusione

Restiamo a disposizione della Commissione e del Governo per fornire approfondimenti e per contribuire concretamente alla stesura dei decreti attuativi, nei quali si definirà la sostanza della riforma.

Il Presidente
Mattia Cavani

